

Coloro che approvano quest'emendamento dell'onorevole ministro della pubblica istruzione sono pregati d'alzarsi.

(È approvato).

L'onorevole Torrigiani propone che all'articolo vengano aggiunte queste parole: « a meno che il proprietario dichiarerà e sia in grado di mantenerlo convenientemente. »

Coloro che intendono di approvare quest'aggiunta sono pregati di alzarsi.

Ginori. Chiedo di parlare.

Presidente. Non è permesso di parlare durante la votazione.

(Dopo prova e controprova l'aggiunta dell'onorevole Torrigiani è approvata).

Rileggo ora l'articolo che rimane concepito in questi termini:

« Art. 23. Quante volte negli scavi tornassero in luce avanzi di templi, basiliche, teatri, anfiteatri, archi trionfali, terme, acquedotti, vie pubbliche, mura di città ed altri resti monumentali di carattere pubblico, lo Stato potrà esigere che gliene venga devoluta la proprietà corrispondendo al padrone del fondo il valore della superficie del suolo occupato dal monumento, quello dell'area necessaria per accedervi e per conservarlo, e l'ammontare della spesa fatta per scoprirlo, a meno che il proprietario dichiarerà e sia in grado di mantenerlo convenientemente. »

Chi approva questo articolo così modificato si alzi.

(Dopo prova e controprova l'articolo è approvato).

Presidente. « Art. 24. Nella vendita dei terreni e degli edifici demaniali e in tutte le opere che si eseguono con danaro pubblico sarà sempre riserbata allo Stato la proprietà dei resti monumentali e degli oggetti d'antichità o di arte che vi esistano, o vi si possano rinvenire. »

Di Belmonte. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Di Belmonte. Domanderei che si aggiungesse: « anche quando nel contratto non sia testualmente espresso. »

Presidente. Formuli per iscritto il suo emendamento.

Voci. Rinunzi! rinunzi!

Di Belmonte. Non insisto.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni

metto a partito l'articolo 24 testè letto. Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

Presidente. « Art. 25. A cura delle autorità delegate dal Ministero dell'istruzione pubblica sarà compilata per ogni regione un catalogo, nel quale saranno descritti per gli effetti di che nella presente legge:

« 1° Gli edifizii di proprietà dello Stato che nell'interesse della storia e dell'arte possano considerarsi meritevoli d'essere conservati;

« 2° Gli edifizii di proprietà di provincie, di comuni, e di enti morali riconosciuti, che nell'interesse della storia o dell'arte siano meritevoli di essere conservati;

« 3° Gli edifizii di proprietà privata, che nelle loro parti esterne esposte alla pubblica vista presentino per l'arte o per la storia uno speciale interesse;

« 4° Gli avanzi o ruderi di antiche costruzioni che presentino un interesse per l'arte o per la storia, e siano di proprietà dello Stato, delle provincie, dei comuni, o di enti morali riconosciuti;

« 5° Gli avanzi o ruderi di antiche costruzioni che presentino per l'arte o per la storia un interesse speciale e siano di proprietà privata.

« Gli interessati, che vogliano impugnare la legittimità dell'iscrizione fatta di un immobile nel catalogo, potranno ricorrere soltanto in via amministrativa. »

Di San Donato. Chiedo di parlare.

Presidente. A questo articolo l'onorevole Torrigiani propone la seguente aggiunta:

« Il Governo potrà far compilare un catalogo degli oggetti d'arte, di proprietà degli enti morali, delle provincie, dei comuni o dei privati che presentano per l'arte e per la storia un interesse eccezionale. »

L'onorevole Di San Donato ha facoltà di parlare.

Di San Donato. Il catalogo degli oggetti d'arte di cui si parla in questo articolo, mi preme di notare che esisteva tanto in Sicilia quanto in Napoli presso la Direzione generale degli scavi e per la conservazione dei monumenti.

Il regno d'Italia non ha questo catalogo; è bene dunque farlo. (*Interruzioni*).

Se c'è, tanto meglio, ma da quest'articolo non appare, perchè vi si dice:

« A cura delle autorità delegate dal Ministero